

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCIO**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	769
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	769
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
FERRI e GAGLIARDI: Attribuzione in proprietà al comune di Arezzo dell'immobile già denominato « Casa della G. I. L. » di Arezzo e sua destinazione a sede del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » (2673)	769
PRESIDENTE	769
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	769
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi. (2329)	770
PRESIDENTE	770, 771, 772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787
BISANTIS, <i>Relatore</i>	771, 772, 773, 776, 779, 780, 781, 782, 786
BOGONI	780, 782, 784, 786
RUSSO SPENA	785
SANNICOLÒ	770, 773, 784
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	770, 771, 772, 773, 774, 776, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786
VESTRI	770, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787

La seduta comincia alle 9,45.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).***Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cervone è sostituito dal deputato Sorgi.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Giraud, propone una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferri e Gagliardi, n. 2673.

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

*(Così rimane stabilito).***Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ferri e Gagliardi: Attribuzione in proprietà al comune di Arezzo dell'immobile già denominato « Casa della G.I.L. » di Arezzo e sua destinazione a sede del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » (2673).**

PRESIDENTE. L'onorevole Giraud, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Prima di entrare nel merito della discussione della proposta di legge in esame, suggerirei di chiedere il parere della VI Commissione (Finanze e tesoro). È vero che la V Commissione (Bilan-

cio) ha già espresso il proprio parere favorevole ma la materia è, soprattutto, di competenza della VI Commissione, in quanto riguarda il patrimonio dello Stato, per cui il Governo ritiene che sia necessario acquisire il parere anche di questa Commissione.

Pregherei, pertanto, la Commissione di voler dare mandato al Presidente di chiedere questo parere, in modo da integrare quelli della V e della VIII Commissione, rinviando il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi (2329).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi » (2329).

Nella seduta del 26 maggio, conclusa la discussione generale, gli onorevoli Vestri e Bogoni illustrarono, nel complesso, gli emendamenti rispettivamente presentati.

Frattanto sono pervenuti altri emendamenti proposti dal Governo e dal Relatore Bisantis.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

« Il titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente:

« Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi ».

Dato che la modifica proposta rispecchia la necessità di emendamenti alle norme contenute nell'articolo 1 del provvedimento in esame, porrò in votazione il nuovo titolo dopo esaurita la approvazione del primo articolo.

Do, ora, lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« I ruoli organici del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva dei servizi antincendi sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge ».

I deputati Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1 sostituire le parole: carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, con le altre: carriera direttiva e di concetto ».

Onorevole Sottosegretario, vuole dar ragione dell'emendamento, quantunque sia già di per sé molto chiaro? In sostanza vengono soppresse le parole: « ed esecutiva ».

SANNICOLÒ. Allora il nostro emendamento è accettato?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge in esame apporta modifiche solo alla carriera direttiva e prevede la istituzione di un ruolo della carriera di concetto del personale dei servizi antincendi. È, quindi, inutile fare riferimento, nel testo, alla carriera esecutiva, che rimane regolata dalla legge del 1941.

SANNICOLÒ. Mi ero illuso che l'emendamento da me proposto fosse stato accolto ma la mia illusione è caduta dopo i chiarimenti del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero precisare che in merito all'emendamento Sannicolò sono stati interpellati i Ministri della riforma burocratica e del tesoro ma, di fronte a barriere insormontabili, nulla è stato possibile ottenere.

SANNICOLÒ. I vigili del fuoco devono essere equiparati alla pubblica sicurezza non solo nei doveri ma anche nei benefici...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il nostro Ministero nel predisporre lo schema del disegno di legge aveva previsto delle norme transitorie per inquadrare, prima dell'applicazione della legge, nella carriera di concetto il personale delle carriere esecutiva: tale norma, in sede di concerto, ha trovato la recisa opposizione del Ministero del tesoro e della riforma burocratica, perché in contrasto con lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che prevede il passaggio di carriera soltanto a seguito di esami. Quantunque il Ministero dell'interno avesse patrocinato questa tesi si è trovato di fronte ad obiezioni insuperabili.

VESTRI. Avevo citato i precedenti relativi agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, discussi io stesso, a suo tempo, il provvedimento.

Ricordo che lo sostenni perché mi sembrava valido, in quanto le funzioni degli aiutanti non si distinguevano da quelle dei can-

cellieri. Riconobbi che la categoria degli aiutanti era indispensabile ma, dato che gli aiutanti, che avrebbero dovuto soltanto scrivere a macchina e cucire i fascicoli, andavano in aula sia in Corte di assise che in Corte di appello sostenni che non era lecito, investendoli di questa responsabilità, escludere il loro inquadramento da un ruolo che era correlativo a quella determinata responsabilità.

VESTRI. La istituzione della carriera di concetto dei segretari giudiziari risale al 1958...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ricordo; comunque è successiva alla legge delega.

VESTRI. Si tratta di un gruppo di funzionari che operano in un settore al quale mi sono riferito, in un mio precedente intervento durante questa discussione, per un adeguato raffronto.

Ho cercato di stabilire una equiparazione fra i due casi ma si è detto che ciò non era possibile. Non vedo perché si debbano trovare delle difficoltà che vengono qualificate insuperabili per il personale dei servizi antincendi mentre le identiche difficoltà sono state già superate interamente nell'altro settore, che non ho citato a caso fra quelli della pubblica amministrazione, ma proprio perché è quello con il quale si è voluta stabilire una correlazione nel trattamento e nella definizione giuridica dei vigili del fuoco.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Vestri, mi sembra che il suo emendamento, nella sostanza, vada oltre questa richiesta in quanto con esso si sopprime completamente la carriera esecutiva. A mio parere, invece, bisogna fare una distinzione. È giusto che, ad un certo momento, si cerchi di inquadrare quelli che hanno un certo titolo di studio, passandoli dal ruolo esecutivo a quello di concetto; ed ho già detto chiaramente che il Ministero ha fatto già un tentativo del genere ma non è riuscito a superare determinati ostacoli. Comunque, questo principio mi pare possa essere abbastanza accettabile.

Cosa completamente diversa è, invece, voler abolire il ruolo esecutivo. Se togliessimo totalmente il ruolo esecutivo, si lascierebbe un settore importante, come quello dei servizi antincendi, praticamente senza un braccio. È, infatti, comune esperienza amministrativa l'esistenza in qualunque complesso di un settore di esecuzione, proprio per l'adempimento di quei compiti che non possono essere affidati alla categoria di concetto. Capisco che si voglia compiere un atto di giustizia per quelli che, essendo del ruolo esecutivo, ab-

biano titoli di studio e, quindi, la possibilità di essere inquadrati nella categoria di concetto. Anche il Ministero dell'interno ha tentato di risolvere la questione in tal senso, ma è stato sconfitto sul piano dei principi generali. Se si vuol ritentare, non sarò certo io ad oppormi; ma dobbiamo limitarci a sostenere solo questo caso particolare, cioè del personale della carriera esecutiva fornito di titolo di studio superiore e con molti anni di carriera. Se ci limitiamo a questo, può darsi che convenga ritentare la battaglia, ma se vogliamo sopprimere completamente il ruolo della carriera esecutiva dei servizi antincendi facciamo una cosa sbagliata. Il personale del ruolo esecutivo è sempre indispensabile. Ne abbiamo avuto un esempio lampante quando gli aiutanti degli uffici giudiziari sono stati assorbiti dai cancellieri. Sapete che cosa è successo? I cancellieri, ora, devono cucirsi i fascicoli delle cause da sé... È importante, dunque, che rimanga una carriera esecutiva con funzioni esecutive.

VESTRI. La difficoltà sorge dal fatto che nei servizi antincendi vi sono sedici posti di aiutanti. Risolvendo il problema di questi aiutanti, il ruolo esecutivo viene a scomparire automaticamente.

PRESIDENTE. Comunque, se si intende sopprimere la carriera esecutiva ritengo che sia nostro dovere chiedere il parere della I Commissione. Questo parere è indispensabile in quanto, abolendo la carriera esecutiva, incidiamo su quelle che sono le linee fondamentali della struttura amministrativa dello Stato che si incardina su tre carriere, direttiva, di concetto ed esecutiva.

Penso, quindi, che un emendamento del genere ci porterebbe a sospendere la discussione su questo punto per chiedere il parere della I Commissione.

Se, invece, si tratta soltanto di provvedere per un determinato gruppo di persone, si potrà ricorrere ad una norma transitoria.

BISANTIS, *Relatore*. Io penso che non si possa sopprimere il ruolo della carriera esecutiva, perché, se è stato istituito è evidente che serve ad esplicare determinate funzioni che non possono essere attribuite in forma mista o promiscua ai funzionari della carriera di concetto. Pertanto, sulla proposta di soppressione della carriera esecutiva mi pronuncio in senso contrario.

D'altra parte vi è la giusta preoccupazione di tutti di dare una sistemazione ad un gruppo di dipendenti dei servizi antincendi, e la preoccupazione è stata, prima di tutti, del Governo che ha studiato la possibilità di far pas-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

sare questi dipendenti dal ruolo esecutivo a quello di concetto. Ciascuno di noi ha esaminato a fondo la situazione. Si potrebbe arrivare allo scopo attraverso qualche formula che permetta di agevolare almeno coloro i quali siano in possesso di un determinato titolo di studio e si sottopongano ad un apposito esame, sia pure per colloquio. Ma la soppressione della carriera esecutiva mi sembra che non trovi rispondenza nelle necessità dei servizi antincendi.

VESTRI. Ma i necessari titoli di studio li hanno tutti i sedici interessati?

BISANTIS, *Relatore*. Sì, tutti gli interessati sono in possesso di adeguati titoli di studio e tutti potranno passare nel ruolo di concetto. Ma quello che a noi interessa è che la carriera esecutiva, come tale, rimanga indipendentemente dalle persone che oggi vi sono inquadrate. Resteranno vacanti i posti per il passaggio di questi dipendenti alla carriera superiore, ma dovranno essere coperti in quanto il ruolo resta e le mansioni da esplicare permangono.

PRESIDENTE. Riassumendo, la questione non è quella dei singoli interessati che abbiano o meno il titolo di studio. Il problema è più ampio ed è quello che ci deve preoccupare: è possibile che in un ramo della pubblica amministrazione non ci sia la carriera esecutiva?

VESTRI. Posso portare un altro elemento a sostegno della tesi di un migliore inquadramento di questi aiutanti. L'esame per l'assunzione del personale nelle carriere civili, ramo esecutivo, è limitato sempre a nozioni di carattere generale. Viceversa, ho qui un documento in cui è specificato che per gli aiutanti dei servizi antincendi, in aggiunta al programma generale, è richiesta una adeguata preparazione in una serie specifica di materie: attrezzatura dei corpi dei vigili del fuoco, leggi e regolamenti del servizio protezione antincendi, inventario di magazzino, disegno tecnico, elementi di meccanica e chimica elettromeccanica. Tutto questo corredo di cognizioni, evidentemente, li pone, sia pure nel quadro della carriera esecutiva, in una situazione completamente diversa da quella dell'altro personale statale inquadrato nella carriera esecutiva. Una situazione analoga avremmo a riscontrarla per i segretari di polizia e, con apposito provvedimento, li abbiamo inseriti nella carriera di concetto.

Non è certo colpa di questi dipendenti se in questo particolare settore, quello dei servizi antincendi, con loro e con il loro passaggio

alla categoria superiore si esaurisce la carriera esecutiva.

PRESIDENTE. Onorevole Vestri, ella può avere ragione quando critica la complessità degli esami richiesti per la nomina ad aiutante ritenendoli eccessivi per una carriera esecutiva. Ma questo non ci autorizza a concludere sulla necessità di sopprimere la carriera esecutiva. Il buon senso ci dice che nei servizi antincendi vi sono delle funzioni esecutive da svolgere: da chi dovrebbero essere svolte se noi sopprimiamo tale carriera? In sostanza, nello statuto dei dipendenti dello Stato i dipendenti sono stati inquadrati in questa triplice carriera. Come è possibile, ora, per il servizio antincendi eliminare la carriera esecutiva?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io credo che sia sempre opportuno lasciare nella carriera esecutiva tutti i giovani che siano forniti del solo titolo di scuola media inferiore, e sono moltissimi. Conseguentemente se, oggi, dovessimo trovare una soluzione e riuscissimo a rimuovere questo ostacolo che tanto il Ministero del tesoro quanto quello della riforma burocratica hanno posto con argomentazioni legittime, il nostro problema si ridurrebbe a togliere dalla carriera esecutiva dei servizi antincendi coloro che hanno un titolo di studio superiore, ponendo a concorso i posti rimasti disponibili. In altre parole, non esiste una ragione obiettiva per sopprimere questa carriera. Esistono delle ragioni perché nella carriera esecutiva non stiano delle persone che, avendo il titolo di studio superiore, hanno la volontà di passare al ruolo superiore. Infatti, in tutte le carriere esecutive abbiamo, persino, dei laureati. Molti di questi si trovano in quel ramo o perché hanno preso la laurea successivamente all'ingresso in servizio, o perché non hanno potuto cimentarsi in concorsi più difficili ma, moltissimi, vi si trovano invece proprio per una certa dose di indolenza, perché hanno ritenuto più facile sistemarsi in una carriera che, essendo inferiore, comportava minori difficoltà.

VESTRI. Questi stessi ragionamenti sono stati fatti per gli aiutanti giudiziari...

PRESIDENTE. Mi scusi se l'interrompo: ho assistito al congresso annuale degli aiutanti giudiziari tenuto a Napoli la settimana scorsa: dopo tre giorni di discussione sulla carriera direttiva, di concetto ed esecutiva essi hanno chiesto di esser inquadrati nella carriera esecutiva.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Penso che dovremmo limitarci a

porre un quesito all'I Commissione al fine di superare le obiezioni di principio, cui accennava il Relatore, per accertare se coloro che, oggi, sono inquadrati nella carriera esecutiva ed hanno il titolo di scuola media superiore possano, a richiesta, previo esame-colloquio, passare nella carriera di concetto.

Forse così potremmo tentare di superare le obiezioni sollevate dal Ministero della riforma burocratica. Se questo dovesse avvenire avremmo compiuto un atto di giustizia ed un'opera di equilibrio, senza toccare i ruoli ed è evidente che la carriera esecutiva è sempre necessaria per lo sviluppo armonico delle attività della direzione antincendi.

PRESIDENTE. Occorre, pertanto, inserire nel testo una norma transitoria in modo da conservare la carriera esecutiva. L'onorevole Vestri è d'accordo?

VESTRI. Potrei essere parzialmente d'accordo: questa potrebbe essere una delle soluzioni del problema.

SANNICOLÒ. A me sembra che l'esame-colloquio cui si pensa di ricorrere sia superfluo, dato il titolo di studio e la lunga permanenza nella carriera di questo personale.

PRESIDENTE. Allora dobbiamo chiedere il parere della I Commissione...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che la Commissione Affari costituzionali dovrebbe pronunciarsi sull'emendamento proposto dal deputato Vestri che, praticamente, prevede il passaggio automatico di questo personale, senza esame, alla carriera di concetto, facendo decadere il ruolo esecutivo. Con la soluzione prospettata dal Relatore, invece, il ruolo rimane e passano alla carriera di concetto solo coloro, che avendo il titolo di studio, ne facciano richiesta e superino l'esame.

BISANTIS, *Relatore*. Non è possibile sopprimere i ruoli della carriera esecutiva. Coloro che hanno prestato servizio devono avere l'adeguato titolo di studio ed affrontare un esame, che potrà avvenire anche nella forma di un semplice colloquio ma serve sempre per salvare la questione di principio. Non si deve procedere in virtù di una legge che sopprima il ruolo, ma attraverso una procedura che rispetti le norme della legge sullo *status* dei dipendenti statali.

Deve essere nostra preoccupazione mantenere la carriera esecutiva perché, pur trattandosi di soli sedici posti, ad essi possono aspirare altrettante persone. Noi, in tal modo, daremo la possibilità a coloro che hanno il

titolo di studio e determinati requisiti di occupare i posti disponibili. Non penso che, impostato così il problema, si debba chiedere il parere della Commissione Affari costituzionali, in quanto non veniamo ad incidere sulla questione di principio.

PRESIDENTE. Ella ha perfettamente ragione; se si insiste sulla soppressione della carriera esecutiva non possiamo che sentire la I Commissione.

VESTRI. Ci orientiamo sulla proposta del Relatore Bisantis.

PRESIDENTE. Sono del parere che convenga approvare una disposizione transitoria che contenga delle norme in base alle quali sia possibile accertare se coloro che si trovano in quella situazione abbiano titolo per passare alla carriera di concetto.

VESTRI. Purché questo serva ad evitare il parere della I Commissione...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Penso che su questo punto sarà opportuno procedere alla votazione nella prossima seduta: possiamo concludere che la Commissione rimane di questo orientamento, che sarà ulteriormente precisato con la formulazione di una norma transitoria che prevederà il passaggio alla carriera di concetto di quegli aiutanti i quali abbiano il titolo necessario.

VESTRI. Anche a nome del collega Sannicolò dichiaro di non insistere sul nostro emendamento.

BISANTIS, *Relatore*. Nel caso dovessimo seguire l'orientamento unanime espresso dalla Commissione, mi sembra che si dovrebbe lasciare invariato l'articolo 1.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal Governo trova la sua ragione nel fatto che, per quanto riguarda la carriera esecutiva, non vi sono motivi di alcun genere per un riordinamento.

BISANTIS, *Relatore*. Quindi la carriera esecutiva resta invariata, regolata dalla precedente legislazione. Se è così sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal Governo:

ART. 1.

I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

A seguito dell'approvazione dell'articolo 1, il Governo propone di modificare, in conformità, anche il titolo del disegno di legge:

« *Sostituire il titolo del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli del personale statale dei servizi antincendi, con il seguente: Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

« All'ispettore ginnico-sportivo ed al personale della carriera di concetto si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge ».

Il Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo di tutto l'articolo:

ART. 2.

« Al direttore ginnico-sportivo ed al personale della carriera di concetto si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge ».

Tra il testo originario del disegno di legge e quello proposto dal Governo la differenza consiste nella sostituzione della parola « direttore » con l'altra « ispettore ».

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato i seguenti due emendamenti:

« *All'articolo 2 dopo le parole: della carriera di concetto, aggiungere le altre: degli aiutanti.*

« *All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:*

« *Le stesse norme si applicano al personale della carriera di concetto dei coadiutori che, anteriormente alla data del 1° luglio 1956, esercitava le funzioni di coadiutore principale* ».

VESTRI. Il collega Sannicolò ed io ritiriammo entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi, allora, altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Governo, e del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

« L'ispettore ginnico-sportivo cura, attraverso l'insegnamento della educazione fisica e la sorveglianza sulle esercitazioni ginnico-sportive, la preparazione fisica professionale dei vigili del fuoco ».

Anche per questo articolo il Governo ha presentato un emendamento consequenziale alla nuova formulazione dell'articolo 2 sostituendo la parola « direttore » alla parola « ispettore », per cui esso risulta così formulato:

ART. 3.

« Il direttore ginnico-sportivo cura, attraverso l'insegnamento della educazione fisica e la sorveglianza sulle esercitazioni ginnico-sportive, la preparazione fisica professionale dei vigili del fuoco ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

« L'ispettore ginnico-sportivo può essere promosso, a ruolo aperto, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, dalla qualifica di ispettore aggiunto a quella di ispettore dopo che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nel ruolo.

Con le stesse modalità può essere successivamente promosso, a ruolo aperto, alla qualifica di primo ispettore ed a quella di ispettore superiore, rispettivamente dopo almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore ed almeno sette anni in quella di primo ispettore ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere tutto l'articolo* ».

Prego il Sottosegretario Scalfaro di voler dare ragione di questo emendamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La ragione dell'emendamento è semplice. Il direttore ginnico-sportivo, assumendo il titolo di « direttore » viene ad avere soltanto gli scatti con la modifica del coefficiente.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

In altre parole la sua carriera è fatta per spostamento di coefficiente, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, senza però il mutamento della qualifica che definisce la funzione. Questo funzionario rimane sempre direttore ginnico-sportivo.

Nella sostanza con la soppressione dell'articolo 4 nulla viene a mutare. Questo articolo prevedeva che l'istruttore ginnico-sportivo, assumendo la qualifica di ispettore, potesse acquisire tutte le varie qualifiche successive cioè ispettore capo, ispettore superiore eccetera. Questo articolo cade, ed il direttore ginnico-sportivo pur facendo regolarmente la sua carriera economica, conserva sempre la stessa qualifica di direttore. Questa modifica viene a collimare anche con il parere espresso dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, e non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

« Il posto di ispettore ginnico-sportivo è conferito mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i diplomati degli istituti superiori di educazione fisica previsti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e coloro che siano forniti di titolo corrispondente conseguito secondo l'ordinamento anteriore alla legge stessa ».

Il Governo, date le modifiche apportate nei precedenti articoli, ha presentato un nuovo articolo in sostituzione di quello originario.

Ne do lettura e lo pongo in votazione.

ART. 5.

« Il posto di direttore ginnico-sportivo è conferito mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i diplomati degli istituti superiori di educazione fisica previsti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e coloro che siano forniti di titolo corrispondente conseguito secondo l'ordinamento anteriore, alla legge stessa ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

« Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico della

carriera direttiva dei servizi antincendi, compiti tecnico-amministrativi e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

« Per l'ammissione ai concorsi per la nomina nella carriera di concetto, oltre ai requisiti generali stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono prescritti i seguenti requisiti particolari:

a) diploma di geometra o perito tecnico industriale;

b) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni: tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

c) aver assolto agli obblighi di leva;

d) statura non inferiore a metri 1,65;

e) piena e incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento dell'idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro.

Il giudizio della Commissione medica è definitivo ».

All'articolo 7 il Governo ha presentato un emendamento del seguente tenore:

« All'articolo 7 sostituire il secondo comma con il seguente.

« All'accertamento dell'idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta da un impiegato della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, designato dal predetto dicastero; e da due medici da nominarsi dal Ministro dell'interno ».

Vi è, poi, un emendamento Vestri-Sannicola:

« All'articolo 7, primo comma, lettera b), dopo le parole: in nessun caso eccedere gli

anni 35, *aggiungere le altre*: per gli aspiranti a posti del ruolo dei coadiutori. Sono esenti da tali limiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili, sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Inoltre, gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, lettera d), dopo le parole*: a metri 1,65, *aggiungere le altre*: per gli aspiranti a posti del ruolo dei coadiutori ».

Onorevole Vestri, ella insiste su questi emendamenti ?

VESTRI. Nel primo emendamento decade la parte che riguarda gli aspiranti al posto di coadiutori, resta in vita l'ultimo periodo: « sono esenti da tali limiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili ecc. ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero osserva che, per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento i sottufficiali ed i vigili, con recente legge approvata dal Parlamento, hanno assunto lo stato giuridico di impiegati civili dello Stato e, pertanto, possono partecipare ai concorsi indipendentemente dai limiti di età. Quindi, questa norma non è più necessaria.

BISANTIS, *Relatore*. Ritengo anche io, pur essendo favorevole nella sostanza, che l'emendamento Vestri sia superfluo, in quanto nella legge citata è già prevista la parificazione dei sottufficiali e dei vigili agli impiegati civili dello Stato e, quindi, possono concorrere tutti senza riguardo ai limiti di età.

VESTRI. Siamo d'accordo anche noi. Non abbiamo motivo di insistere e ritiriamo l'emendamento al primo comma lettera b). Così pure ritiriamo quello relativo alla lettera d) dello stesso comma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno, poi, presentato un altro emendamento del seguente tenore:

« *Alla fine dell'articolo 7, aggiungere il seguente comma*:

« A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili, sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno la precedenza ai fini della nomina nella carriera di cui al primo comma ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per le precedenze esiste l'articolo 5 del testo unico del 1957.

BISANTIS, *Relatore*. Questa è una nuova norma che modifica un principio generale.

PRESIDENTE. Adesso anche per questi dipendenti dei servizi anticendi vale lo *status* dell'impiegato civile con tutto il complesso delle precedenze. Onorevole Vestri, insiste nel suo emendamento ?

VESTRI. Insisto.

BISANTIS, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Vestri di non insistere. È un principio che vale per tutti i dipendenti dello Stato.

VESTRI. Quando abbiamo discusso il riordinamento dei ruoli del servizio antincendi, abbiamo dimostrato lo stato di difficoltà in cui questa categoria si trova ed il trattamento niente affatto soddisfacente che viene ad essa riservato. Quindi, trattandosi di una norma che può agevolare una sistemazione più adeguata di questo personale, mi permetterei di insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo al secondo comma, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Vi è, poi, il comma aggiuntivo dell'onorevole Vestri.

BISANTIS, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo dell'onorevole Vestri non accolto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, che a seguito degli emendamenti testé approvati, rimane così formulato:

ART. 7

« Per l'ammissione ai concorsi per la nomina nella carriera di concetto, oltre ai requisiti generali stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono prescritti i seguenti requisiti particolari:

a) diploma di geometra o perito tecnico industriale;

b) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammis-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

sione, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni: tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

- c) aver assolto agli obblighi di leva;
- d) statura non inferiore a metri 1,65;
- e) piena ed incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento dell'idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta da un impiegato della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, designato dal predetto Dicastero, e da due medici da nominarsi dal Ministro dell'interno.

Il giudizio della commissione medica è definitivo.

A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili, sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno la precedenza ai fini della nomina nella carriera di cui al primo comma ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

« I vice coadiutori dopo aver frequentato un corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi, della durata di tre mesi, completano il servizio di prova presso i Corpi dei vigili del fuoco, ai quali sono assegnati al termine del corso stesso ».

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8 dopo le parole: « I vice coadiutori... » aggiungere le altre: «... ed i vice aiutanti... ».

Onorevole Vestri ?

VESTRI. Dichiaro di rinunciare all'emendamento anche a nome dell'onorevole Sannicolò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

« L'articolo 2 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio

quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Ispettore generale capo e ispettore generale	anni 65
Ispettore capo	» 64
Ispettore superiore	» 62
Primo ispettore	» 58
Ispettore	» 55

Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Coadiutore principale	anni 62
Primo coadiutore	» 58
Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore	» 55

Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e nella legge 11 luglio 1956, n. 734, e successive modificazioni ».

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: « Il personale della carriera di concetto... », aggiungere le altre: «... dei coadiutori ».

Onorevole Vestri ?

VESTRI. Dichiaro di rinunciare all'emendamento anche a nome dell'onorevole Sannicolò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

« Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, circa la forza organica da tenersi in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono abrogate anche per quanto riguarda gli ufficiali volontari in servizio continuativo ».

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento

« All'articolo 10, premettere al comma primo, il seguente comma:

« Il ruolo dei servizi speciali della carriera esecutiva dei servizi antincendi, istituito con

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è soppresso».

Onorevole Vestri, questo emendamento è precluso

VESTRI. Sì, è precluso! Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 e, non essendo stati presentati emendamenti, ne do lettura e lo pongo in votazione:

ART. 11.

« Al personale della carriera di concetto è estesa la norma di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa il procedimento e le sanzioni disciplinari ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

« L'indennità di servizio speciale antincendi, prevista dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, in favore del personale della carriera direttiva dei servizi antincendi, è stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure annue lordé:

	Celibi	Ammogliati
Ispettore generale capo	L. 220.000	L. 320.000
Ispettore generale	» 210.000	» 310.000
Ispettore capo	» 200.000	» 300.000
Ispettore superiore	» 180.000	» 280.000
Primo ispettore	» 155.000	» 255.000
Ispettore	» 130.000	» 230.000

Per il personale della carriera di concetto, l'indennità di servizio speciale antincendi, prevista per il personale del soppresso ruolo transitorio dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è stabilita nelle seguenti misure annue lorde:

	Celibi	Ammogliati
Coadiutori principali	L. 125.000	L. 210.000
Primi coadiutori	» 105.000	» 190.000
Coadiutori	» 95.000	» 170.000
Coadiutori aggiunti e vice coadiutori	» 80.000	» 150.000

L'indennità suddetta è computabile, agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per le singole qualifiche, dagli articoli 10, per il personale della carriera direttiva, e 52, per quello della carriera di concetto, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, salvo gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767; non è, invece, computabile, agli stessi effetti, per gli ispettori in prova ed i vice coadiutori in prova.

L'indennità stessa è computabile, agli effetti della pensione, per l'Ispettore generale capo limitatamente alla misura di lire 2.500 annue e per i coadiutori principali limitatamente alla misura di lire 800 annue ».

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 12 secondo comma, dopo le parole: Per il personale della carriera di concetto..., aggiungere le seguenti altre: ...dei coadiutori e degli aiutanti... ».

Onorevole Vestri?

VESTRI. Dichiaro di rinunciare all'emendamento anche a nome dell'onorevole Sannicolò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12-bis presentato dal Governo:

ART. 12-bis.

« Il posto di ispettore sanitario, previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e compreso nel quadro 8 annesso al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

Le attribuzioni attualmente affidate da disposizioni legislative o regolamentari all'ispettore sanitario saranno espletate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, da nominarsi, di volta in volta, con decreto del Ministro dell'interno su designazione del Ministero dell'interno ».

Il Sottosegretario Scalfaro ha da dire qualcosa in merito a questo emendamento?

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il posto di ispettore sanitario è assolutamente inutile per cui si è ritenuto necessario sopprimerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12-bis, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

« Nella prima applicazione della presente legge, il posto del ruolo di ispettore ginnico-sportivo è conferito nella qualifica di primo ispettore ginnico mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenente al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, che rivesta la qualifica di ispettore o di coadiutore, abbia compiuto complessivamente almeno dodici anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 5 ».

I deputati Vestri e Sannicolò propongono di sostituirlo con il seguente articolo:

« Nella prima applicazione della presente legge, il posto del ruolo di ispettore ginnico-sportivo è conferito nella qualifica di primo ispettore o ispettore superiore ginnico, mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenenti al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, a seconda che rivesta rispettivamente la qualifica di ispettore o di coadiutore oppure di primo ispettore o di coadiutore capo, e che abbia compiuto, comunque, complessivamente almeno dodici anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 5 ».

Onorevole Vestri ?

VESTRI. Dichiaro di rinunciare all'emendamento anche a nome dell'onorevole Sannicolò.

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, il posto del ruolo di direttore ginnico-sportivo è conferito nel coefficiente 402 mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenente al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, che rivesta la qualifica di ispettore o di coadiutore,

abbia compiuto complessivamente almeno 12 anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 5 ».

L'onorevole Bisantis ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 13 aggiungere il seguente comma:

« Le funzioni direttive possono essere anche affidate ai coadiutori ed ai primi coadiutori, purché alla data del 1° luglio 1960 abbiano disimpegnato tali mansioni per un periodo ininterrotto non inferiore a sei anni. Ai fini anzidetti il servizio prestato in qualità di primo ufficiale volontario è computabile per i coadiutori e primi coadiutori inquadrati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251 ».

BISANTIS, *Relatore*. Con questo emendamento si fa riferimento a cinque o sei ufficiali, i quali hanno disimpegnato il servizio con delle qualifiche lusinghiere ed aspirano al riconoscimento del loro operato.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual è il parere del Governo?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Su questo emendamento proposto dal deputato Bisantis il Ministero è decisamente contrario perché, pur ravvisando l'esistenza di un problema umano nei confronti di persone che hanno avuto l'incarico nell'immediato dopo guerra, è ben vero che non hanno il titolo necessario per mantenere le funzioni che hanno esplicato.

Non è tanto la questione del posto in sé quanto il complesso delle competenze tecniche che vengono richieste dalle leggi vigenti, e che comportano l'obbligo della laurea. Non si possono affidare funzioni direttive a persone soltanto diplomate, anche se hanno adeguata preparazione: occorrono delle garanzie obiettive; unicamente la laurea può dare tale garanzia.

Prego l'onorevole Bisantis di non insistere sul suo emendamento anche per non determinare delle turbative al nostro sistema legislativo, in quanto verrebbe a crearsi una pericolosa eccezione ad un principio fondamentale.

PRESIDENTE. Onorevole Bisantis, insiste ?

BISANTIS, *Relatore*. Mi rendo conto delle difficoltà in ordine all'emendamento presentato, che investe una questione di principio, per cui dichiaro di rinunciare all'emendamento.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nella formulazione sostitutiva proposta dal Governo:

ART. 13:

« Nella prima applicazione della presente legge, il posto del ruolo di direttore ginnico-sportivo è conferito nel coefficiente 402 mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenente al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, che rivesta la qualifica di ispettore o di coadiutore, abbia compiuto complessivamente almeno 12 anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 5 ».

(E approvato).

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato un articolo 13-bis. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo fra il personale che abbia prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla metà di quello minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 ».

L'onorevole Bisantis ha presentato, anche esso, un articolo 13-bis.

Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo fra il personale che abbia prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla metà di quello minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

VESTRI. Il nostro articolo è dello stesso tenore di quello proposto dall'onorevole Bisantis.

PRESIDENTE. Possiamo, pertanto, unificare i due emendamenti, conservando le firme di tutti i proponenti.

BISANTIS, *Relatore*. Questo emendamento ha lo scopo di facilitare l'assegnazione dei posti di ispettore capo e di ispettore generale. Non vi è alcun onere finanziario.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, quale è il parere del Governo su questo emendamento Bisantis, Vestri e Sannicolò?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io, seguendo un principio forse non consoni alle consuetudini parlamentari, ma al quale sono affezionato, racconto le cose come sono perché la Commissione possa avere tutti gli elementi per decidere. Nello schema iniziale del disegno di legge il Ministero aveva incluso questo principio per una serie di argomentazioni che, evidentemente, sono condivise dal Relatore e dalla opposizione. Ma il Ministero dell'interno non è riuscito assolutamente a superare la opposizione del Tesoro, una opposizione irriducibile. Non solo, ma ci fu una richiesta riconvenzionale del Tesoro che domandò il conferimento dei posti nella misura di un terzo all'anno. Soltanto in seguito alle nostre controdeduzioni che spiegavano come, di fatto, per la situazione reale dei ruoli, non poteva mai determinarsi un passaggio immediato, il Tesoro rinunciò alla richiesta riconvenzionale, ma rimase fermissimo nell'opporci nettamente alla riduzione a metà del tempo minimo.

A questo punto faccio, non dico una proposta, ma una considerazione. Non so se, sentendo la Commissione Finanze e tesoro su questo emendamento, la difficoltà possa essere eventualmente superata. Poiché il Ministero stesso era convinto della opportunità di questa norma ed aveva iniziato la stesura dello schema formulando questa disposizione, sarei personalmente ben favorevole a trovare una soluzione che ci consentisse di superare le obiezioni del Ministero del tesoro.

VESTRI. Ma se non c'è onere finanziario, perché dovremmo essere legati alla decisione del Ministero del tesoro?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onere finanziario evidentemente c'è, perché si ha una accelerazione nella carriera.

VESTRI. Ma una volta istituiti i posti, il Tesoro non può dire che c'è onere finanziario per il semplice fatto che saranno ricoperti prima del previsto.

BOGONI. Non credo che questa norma possa venir bloccata al Senato. Abbiamo avuto dei posti vacanti per diversi anni. Non penso, perciò, che il Senato farà obiezioni.

BISANTIS, *Relatore*. Me lo auguro. Io per mio conto sono favorevolissimo.

BOGONI. Se anche il Governo è favorevole, non credo che ci saranno obiezioni e, soprattutto, non ci saranno obiezioni purché il Governo accetti questo articolo aggiuntivo.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

VESTRI. Io non vedo come il Ministero del tesoro, almeno in sede parlamentare, possa avanzare delle obiezioni.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Scalfaro, ella si rimette alla Commissione per quanto riguarda questo emendamento?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che la Commissione abbia il diritto di decidere sempre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-bis, proposto dai deputati Bisantis-Vestri-Sannicolò:

ART. 13-bis.

« Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo fra il personale che abbia prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla metà di quello minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

« La Commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo è composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, con qualifica di consigliere ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Vestri, Sannicolò e Bogoni propongono poi un articolo aggiuntivo 14-bis, così formulato:

ART. 14.

« Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio i posti vacanti nelle varie qualifiche della carriera

direttiva vengono attribuiti esclusivamente con promozioni per merito comparativo.

« Ai sensi del precedente comma potrà essere scrutinato tutto il personale che abbia raggiunto una permanenza nella qualifica inferiore a quella da attribuire pari almeno alla metà di quella minima prevista dalla vigente legislazione ».

BISANTIS, *Relatore*. Sono d'accordo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Abbiamo già affermato questo principio, quindi sono d'accordo.

PRESIDENTE. Relatore e Governo hanno manifestato il loro parere favorevole su questo articolo 14-bis.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

ART. 15.

« Nella prima attuazione della presente legge i primi coadiutori, i coadiutori ed i coadiutori aggiunti del soppresso ruolo transitorio della carriera di concetto dei servizi antincendi sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo tecnico della carriera di concetto, di cui al precedente articolo 1, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di appartenenza ».

I deputati Vestri e Sannicolò hanno proposto il seguente emendamento:

« All'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

« Gli aiutanti capi, gli aiutanti principali, i primi aiutanti e gli aiutanti del soppresso ruolo speciale della carriera esecutiva dei servizi antincendi, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche del ruolo degli aiutanti della carriera di concetto corrispondenti agli stessi coefficienti. Gli aiutanti aggiunti sono inquadrati nella qualifica iniziale del predetto ruolo ».

Il personale di cui sopra conserva l'anzianità nei ruoli di appartenenza ».

VESTRI. Anche a nome del deputato Sannicolò dichiaro di rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

« Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione a primo

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati inquadrati, ai sensi del precedente articolo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio ».

All'articolo 16 vi è un emendamento sostitutivo presentato dai deputati Vestri, Sannicò, ed uno identico dell'onorevole Bogoni, del seguente tenore:

« *Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

« I coadiutori che abbiano effettuato almeno nove anni di servizio continuativo in qualità di ufficiale volontario e almeno due anni di servizio effettivo nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio, conseguono la promozione a primo coadiutore mediante scrutinio per merito comparativo.

Per i coadiutori ed i coadiutori aggiunti che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, valgono le norme di cui alla legge del 10 gennaio 1957, n. 3, computando l'anzianità in base al servizio continuativo effettivamente prestato anche in qualità di ufficiale volontario ».

Domando agli onorevoli presentatori se questo emendamento sia da considerarsi decaduto o meno.

VESTRI. No, non decade. Non è in relazione alla soppressione della tabella esecutiva.

PRESIDENTE. A me sembra di sì, in quanto si riferisce ai coadiutori.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei far presente, in proposito che questo personale ha già usufruito di norme, che hanno stabilito il loro inserimento nei ruoli statali senza concorso, ammettendoli nella qualifica superiore. Pertanto, pregherei di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Bogoni, la pregherei di non insistere per non creare difficoltà all'*iter* della legge.

BOGONI. Dichiaro di rinunciare all'emendamento.

VESTRI. Anche noi rinunciamo all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo governativo:

ART. 16.

« Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione a primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono am-

messi gli impiegati inquadrati, ai sensi del precedente articolo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio.

(*È approvato*).

L'onorevole Bisantis ha presentato il seguente articolo 16-bis:

ART. 16-bis.

« A tutto il personale della carriera direttiva è esteso il trattamento già in atto per il personale della carriera direttiva e di concetto inquadrato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, circa il riscatto del servizio prestato in qualità di ufficiale volontario, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262 ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole, ma preferirebbe che fosse formulato in questi termini:

« Al personale della carriera direttiva che, precedentemente all'ammissione in carriera, abbia prestato servizio quale ufficiale volontario in servizio continuativo, è estesa la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, circa il riscatto del servizio prestato in tale qualifica con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

PRESIDENTE. Onorevole Bisantis, ha da muovere qualche osservazione?

BISANTIS, *Relatore*. Sono pienamente d'accordo sulla formula proposta dal Governo e rinuncio al mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16-bis nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

« Per il personale della carriera di concetto inquadrato ai sensi del precedente articolo 11, che, alla data del 1° luglio 1956, esercitava le funzioni di coadiutore principale, coadiutore e coadiutore aggiunto si applicano, per quanto riguarda i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio, le norme di cui alla legge 16 febbraio 1958, n. 46 ».

Gli onorevoli Vestri e Sannicò hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17 sostituire le parole: « esercitava le funzioni di coadiutore principale,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

coadiutore e coadiutore aggiunto si applicano » con le altre: « ...esercitava le funzioni di coadiutore principale, ed al personale della carriera di concetto degli aiutanti si applicano... ».

Onorevole Vestri ?

VESTRI. Dichiaro di rinunciare all'emendamento anche a nome dell'onorevole Sannicolò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18, e non essendo stati presentati emendamenti, ne do lettura e lo pongo in votazione:

ART. 18.

« L'inquadramento degli ufficiali volontari previsto dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, può essere effettuato anche nei confronti di coloro che, in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano compiuto il periodo minimo di sei mesi di servizio continuativo in data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.

Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio attribuito agli ufficiali volontari inquadrati nei ruoli tecnici dei servizi antincendi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e del precedente comma, risulti inferiore all'ammontare netto dello stipendio corrisposto anteriormente allo inquadramento stesso, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendi a qualsiasi titolo ».

(È approvato).

L'onorevole Bisantis ha presentato il seguente nuovo articolo 18 bis:

ART. 18-bis.

« Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età ».

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente articolo 18-bis che è identico a quello proposto dal Relatore Bisantis:

ART. 18-bis.

« Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età ».

L'onorevole Bogoni ha presentato il seguente articolo 18-bis, anch'esso eguale ai precedenti:

ART. 18-bis.

« Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal deputato Bisantis.

PRESIDENTE. Essendo tutti e tre gli emendamenti identici, pongo in votazione l'articolo 18-bis nella formulazione proposta dai deputati Bisantis, Vestri, Sannicolò e Bogoni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19, cui non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 19.

« I posti recati in aumento dalle tabelle organiche annesse alla presente legge nella qualifica di ispettore generale riassorbono i posti in soprannumero conferiti nella qualifica stessa per effetto della legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960 ».

L'onorevole Bisantis ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 20 aggiungere il seguente comma:

« A tutti gli effetti si applica anche al personale che, successivamente a tale data, sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età ai sensi della legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 ».

L'onorevole Bogoni ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 20 aggiungere le seguenti parole:

« ...a tutti gli effetti e si applica anche al personale che successivamente a tale data sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età ai sensi della legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 e successive modificazioni ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 20 aggiungere le seguenti parole:

«...a tutti gli effetti e si applica anche al personale che successivamente a tale data sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a questi emendamenti Bisantis, Bogoni, Vestri, Sannicolò che sono identici o quasi. Prego di non insistere, perché non esiste un principio per il quale una norma, che sistema una data carriera, possa essere applicata a coloro che hanno già concluso il rapporto di impiego e sono in pensione.

BOGONI. Onorevole Sottosegretario, ella ha ragione, ma bisogna tener conto del fatto che vi sono dei dipendenti che andranno in pensione durante l'iter di questa legge, ed alcuni alla fine del mese in corso; dopo l'esame da parte di questo ramo del Parlamento il provvedimento deve essere votato ed approvato dal Senato ed in conseguenza questi dipendenti non potranno usufruire dei benefici della legge, benefici che avrebbero potuto godere se il provvedimento fosse stato votato in gennaio. È un atto di giustizia questo che io chiedo.

PRESIDENTE. In una occasione assolutamente identica che si riferiva ad altra legge, abbiamo votato un ordine del giorno, sul quale il Governo si è impegnato.

VESTRI. Potremmo formulare una norma transitoria ed accantonare l'articolo 20.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Praticamente si vuole evitare che le persone, in servizio in questo momento, siano escluse dai benefici della legge ai fini della pensione...

BOGONI. In un caso consimile il Ministero ha trattenuto un funzionario per dargli la possibilità di godere di determinati benefici.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si potrebbe risolvere la questione con un ordine del giorno.

SANNICOLÒ. Si potrebbe formulare un emendamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accantoniamo per ora l'esame dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Ella è d'accordo, onorevole Bogoni, per rinviare ad altra seduta l'esame dell'articolo 20?

BOGONI. Sono d'accordo!

PRESIDENTE. Rinviemo, per ora, l'esame dell'articolo 20 e procediamo.

L'onorevole Russo Spena ha presentato il seguente emendamento che dovrebbe formare il nuovo articolo 20-bis:

ART. 20-bis.

« Al personale della carriera direttiva entrato in carica anteriormente al 1° aprile 1943, che rivestiva la qualifica di primo ispettore prima del 1° luglio 1956, già promosso o che verrà promosso per effetto dell'entrata in vigore della presente legge al grado di ispettore superiore, sarà attribuita, con esclusione degli effetti economici, la stessa decorrenza delle promozioni a ispettore superiore disposte ai sensi dell'articolo 368, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sempre che alla data dello scrutinio previsto dal su indicato articolo gli stessi fossero in possesso dei requisiti suddetti ».

L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrarlo.

RUSSO SPENA. Una vasta categoria di ufficiali è interessata a questa norma. Nel corpo dei vigili del fuoco ci sono stati due blocchi di carriera, per casi di forza maggiore. Il primo avvenne a causa degli eventi bellici, per cui i concorsi furono effettuati nuovamente soltanto nel 1943 e, conseguentemente, gli ufficiali che erano in carriera ebbero la prima battuta di arresto per effetto dei concorsi non espletati. Poi, vennero altre leggi che aggravarono la situazione, in quanto il decreto numero 3 del 1957 sul nuovo stato giuridico degli impiegati dello Stato spostò l'inizio della carriera dal X al IX grado e, quindi, la carriera cominciò più presto, a svantaggio dei vecchi ufficiali che avevano cominciato dal grado X. Vi fu, poi, la legge del 1958 che abbassò i limiti di età per il collocamento a riposo. Si ebbe, quindi, un fenomeno di blocco in alto ed una maggiore sollecitazione nella carriera dal basso, per cui coloro che sono stati assunti tre anni fa vengono a trovarsi nello stesso grado di quelli che hanno venti anni di carriera. È una sperequazione che bisogna sanare. Non si tratta di qualche caso isolato, ma di tutti gli ufficiali entrati in servizio prima del 1943. A questa sperequazione cerca di riparare la mia proposta di legge n. 2325 che ora, ho praticamente trasfuso nell'emendamento che ho illustrato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se vogliamo esaminare la cosa con attenzione, come è nostro dovere, dato che

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

abbiamo già rinviato l'esame dell'articolo 20 possiamo rinviare anche questo argomento. Però, vorrei fare subito un rilievo di carattere generale. Penso, che è fatale che si creino una serie di ingiustizie nel momento in cui si dà una accelerazione ad una carriera che andava a passo lento. Se posso permettermi un esempio familiare, citerò il caso di mio padre che riuscì dopo venti anni a passare al grado nono, dopo aver superato due esami col massimo dei voti, e dopo altri esami giunse al grado settimo e sesto. Oggi al grado nono vi si arriva giovanissimi. Ed è giusto. Ma non è possibile, nel momento in cui si sana una situazione del genere, pretendere che il giovane che entra in carriera non sia promosso se prima non è promosso l'anziano di pari grado. Questo è vero secondo una giustizia teorica ma, in pratica, è impossibile perché oltre tutto determinerebbe delle valutazioni *ex tunc*, che non sono possibili farsi.

Comunque, non escludo la possibilità di studiare a fondo questo emendamento. Però, ripeto, mi sembra un problema di indole piuttosto generale.

RUSSO SPENA. Mi permetto obiettare due cose, cioè che questi ufficiali sono stati danneggiati da due serie di eventi: uno determinato dalla guerra, caso di forza maggiore, e l'altro determinato da noi, che abbiamo approvato due leggi che non tenevano conto delle loro esigenze. Dovremmo, quindi, riparare ora a questa situazione.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, il Sottosegretario di Stato Scalfaro si è riservato di studiare l'articolo aggiuntivo. Se non vi sono obiezioni possiamo rinviarlo per l'esame ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

ART. 21.

« Alla spesa annua di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella A:

TABELLA A.

MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZI ANTINCENDI
Carriera direttiva.

Coefficiente	Qualifica	Organico
<i>Ufficiali del ruolo tecnico.</i>		
900	Ispettore generale capo	N. 1
670	Ispettore generale	» 10
500	Ispettore capo	» 22
402	Ispettore superiore	» 32
325	Primo ispettore	} » 125
271	Ispettore	
Totale		N. 190

Ispettore sanitario.

500	Ispettore sanitario capo	} N. 1
402	Ispettore sanitario (a)	

Ispettore ginnico-sportivo.

402	Ispettore superiore ginnico-sportivo	} N. 1
325	Primo ispettore ginnico-sportivo	
271	Ispettore ginnico-sportivo	
229	Ispettore ginnico-sportivo aggiunto	

a) Conseguono la qualifica superiore, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, dopo aver compiuto nella qualifica precedente almeno cinque anni di effettivo servizio.

Il Governo propone di sostituirla con la seguente:

MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZI ANTINCENDI
Carriera direttiva.

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Ispettore generale capo	N. 1
670	Ispettore generale	» 10
500	Ispettore capo	» 22
402	Ispettore superiore	» 32
325	Primo ispettore	} » 125
271	Ispettore	
Totale		N. 190

402	} Direttore ginnico sportivo (a)
325	
271	
229	

(a) Conseguono il coefficiente 271 dopo due anni di effettivo servizio e quelli 325 e 402 rispettivamente dopo sette anni di effettivo servizio, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione del Ministero dell'Interno.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò hanno presentato il seguente emendamento:

« *Alla tabella A sostituire la qualifica di: Ispettore generale capo, con la qualifica: direttore dei servizi tecnici* ».

Il Relatore Bisantis ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla tabella A, carriera direttiva, sopprimere le parole: Ispettore Sanitario, Ispettore superiore ginnico-sportivo, Primo ispettore ginnico-sportivo, Ispettore ginnico-sportivo aggiunto* ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento Vestri-Sannicolò perché la qualifica di direttore dei servizi tecnici è limitativa. Si potrebbe dire che il direttore tecnico può dirigere soltanto il settore dei servizi tecnici, mentre ha funzioni ispettive.

VESTRI. Ma in campo tecnico: questo era lo scopo dell'emendamento.

BISANTIS, *Relatore*. La qualifica di ispettore generale capo comprende tutto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Direttore dei servizi tecnici è sinonimo di persona qualificata, ma su di un piano tecnico pratico, mentre all'ispettore generale capo si richiede una preparazione culturale specifica.

PRESIDENTE. È vero che in questo disegno di legge abbiamo modificato la dizione di ispettore ginnico-sportivo con quella di direttore ginnico-sportivo; ma è una indicazione relativa alla natura tecnica del servizio e comporta una limitazione. Non possiamo seguire questo stesso criterio per l'ispettore generale capo.

BISANTIS, *Relatore*. Potremmo dire: direttore generale, ma allora si viene a ripetere una formula specificamente indicativa di un grado amministrativo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Creiamo delle confusioni, se usiamo per due cose la stessa dizione!

VESTRI. Usiamo la formula: direttore generale dei servizi tecnici.

PRESIDENTE. La pregherei, onorevole Vestri, di non insistere. Il direttore generale dei servizi tecnici al Ministero ha funzioni diverse. Esiste per il genio civile, altro corpo tecnico, il direttore generale del genio civile. Ho l'impressione che si vengano a creare soltanto delle confusioni, senza ottenere nulla di sostanziale.

VESTRI. Insisto sulla dizione.

BOGONI. Rinviemo la discussione su questo punto....

PRESIDENTE. L'onorevole Vestri propone di sostituire la qualifica di « ispettore generale capo » con la qualifica: « direttore generale dei servizi tecnici ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario perché costituisce un nuovo tipo di direzione generale.

VESTRI. Non rinuncio all'emendamento; mi troverei d'accordo se il Presidente acconsentisse ad accantonare la questione.

PRESIDENTE. Non ritengo che sia il caso onorevole Vestri! Non si tratta di una questione di principio!

Pongo in votazione l'emendamento Vestri: *Alla tabella A sostituire le parole: « ispettore generale capo » con le altre: « direttore generale dei servizi tecnici »*, non accolto dal Relatore e dal Governo.

(Non è approvato).

BISANTIS, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della tabella A proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura della tabella B:

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZI ANTINCENDI

Carriera di concetto.

Ruolo tecnico.

Coefficiente	Qualifica	Organico
402	Coadiutore principale	N. 5
325	Primo coadiutore	» 20
274	Coadiutore	» 20
229	Coadiutore aggiunto	} » 55
202	Vice coadiutore	
Totale		N. 110

Gli onorevoli Vestri e Sannicolò propongono di aggiungere alle parole: « Ruolo tecnico » le parole: « dei coadiutori » ed hanno presentato, inoltre, il seguente emendamento:

« *Aggiungere la seguente tabella alla carriera di concetto:*

« Ruolo tecnico degli aiutanti:

402	Aiutante Principale	» 1
325	Primo Aiutante	» 2
274	Aiutante	» 2
229	Aiutante aggiunto	} » 11
202	Vice aiutante	
Totale		N. 16

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1961

Onorevole Vestri?

VESTRI. Dichiaro di rinunciare agli emendamenti anche a nome dell'onorevole San Nicolò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella B nella formulazione di cui al disegno di legge e della quale ho dato lettura.

(È approvata).

Do lettura della tabella C:

Carriera esecutiva.

325	Aiutante capo	N.	2
271	Aiutante principale	»	2
229	Primo aiutante	»	3
202	Aiutante	»	3
180	Aiutante aggiunto	»	6
Totale			N. 16

Il Governo propone di sopprimerla, in quanto, non apportandosi modifiche alla carriera esecutiva, rimane valida la tabella della legge precedente.

Trattandosi di un emendamento soppresivo pongo in votazione il mantenimento della tabella C.

(Non è approvato).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI